

ed hanno tentato di prendere, per evitare gli inconvenienti che ho lamentati.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini Gesualdo.

**Libertini Gesualdo.** Ho chiesto di parlare sull'articolo riguardante le Opere pie per dichiarare che faccio mie le osservazioni presentate dall'onorevole relatore riguardo a queste amministrazioni. Le Opere pie sono regolate dalle disposizioni della legge ultima del 17 luglio 1890. Questa legge, la quale, per verità, segnò un passo di vero coraggio nel disciplinamento di queste Opere pie, poiché rese possibili riforme che finora erano ritenute inattuabili; questa legge, come tutti i tentativi, non riuscì ad essere completa, appunto perchè tutti i tentativi sono timidi e non raggiungono interamente lo scopo. Ormai però, circa dieci anni di esperienza hanno dimostrato quali dovrebbero essere le modificazioni da introdurre nella presente legge.

Innanzitutto una delle osservazioni più giuste fatte dal relatore, mi pare quella che riguarda le disposizioni che riflettono i concentramenti, i raggruppamenti e soprattutto le trasformazioni delle vecchie Opere pie. Questa legge benefica, che giustamente sanzionò il principio del soccorso ai poveri e della educazione dei derelitti, ha trovato, come era naturale, gravissimi ostacoli in tutte quelle piccole amministrazioni che formavano altrettante camarille, appunto perchè davano da vivere a dei *succhioni*, a gente che su queste piccole Opere pie speculava ed ingrassava.

Ora tutta questa gente legata da una serie di piccoli interessi ha cercato di mettere bastoni attraverso le ruote sia per i raggruppamenti sia per i concentramenti nelle Congregazioni di carità, e molto più per le trasformazioni. Si tratta d'interessi personali che, come la Camera sa, sono i più radicati e sono i più difficili ad essere sbarbicati dal terreno in cui hanno messo profonde radici.

Or la legge del 17 luglio 1890 non ha provveduto abbastanza per regolare le trasformazioni e i concentramenti. Quindi innanzitutto desidero che l'onorevole ministro possa dare affidamento se intenda di presentare una riforma a questa legge perchè essa corrisponda meglio alla sua ragion d'essere, che stimolò il Governo d'allora a presentarla e la Camera a votarla.

Per quanto riguarda poi l'attuazione della stessa legge, mi fo lecito di ripetere al ministro quelle medesime osservazioni fatte dal relatore e che dimostrano chiaramente come dei due scopi che si è prefissi la legge nell'articolo 1, quello che è da tener più di ogni altro presente in una possibile riforma, riguarda il sussidio ai poveri infermi.

Onorevoli colleghi, ritengo come tutti che il misero dev'essere soccorso, ma più che quando è sano e quando con un lavoro più o meno diretto può procurarsi da vivere, deve essere soccorso quando è infermo. Non voglio fare qui del sentimento, ma ciascuno di noi conosce che cosa significa una malattia in una casa agiata; immaginatevi quando un simile flagello arriva in una casa di miserabili, dove ordinariamente manca il pane, e, in caso di malattia, in cui v'è bisogno di qualche cosa di più del pane, mancano medicinali e tutto il resto necessario. Per queste considerazioni ritengo che si dovrebbe in qualche modo limitare tutta la parte di sussidi, diciamo così alla mano, che si concedono per ora dalle diverse amministrazioni concentrate nelle Congregazioni di carità, e che spesso servono a tutt'altro scopo che non a soccorrere veramente i poveri.

Per quanto poi riguarda la trasformazione delle antiche Opere pie, desidererei che, qualora un progetto di riforma si dovesse presentare, si riformasse la legge in un senso più largo, cioè in guisa che, pur tenendo presente la volontà dei fondatori, sia con maggior larghezza consentita la detta trasformazione, soprattutto quando essa abbia per scopo di istituire un ospedale o di migliorare le condizioni di ospedali esistenti; mentre oggi a volte, per volute formalità o malinteso rispetto al volere dei fondatori, il desiderio di una città, che vorrebbe fondare o migliorare le condizioni di un ospedale, trova ostacolo, in quanto la legge in qualche modo impedisce cotesta trasformazione.

Ad ogni modo, per quanto riguarda il criterio generale della desiderata riforma, il ministro conosce certamente a quali criteri dovrebbe informarla secondo i voti anche espressi da parecchie Congregazioni di carità.

Per tanto mi auguro che egli mi possa dare qualche affidamento in proposito, appunto perchè la legge sulle Opere pie possa